

ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI CASTELLARO”

STATUTO

Art. 1)

È costituita l'Associazione Culturale “AMICI DI CASTELLARO”.

L'Associazione ha sede in MONZAMBANO (Mn), Frazione Castellaro Lagusello in via Castello.

Art. 2)

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e rafforzare la conoscenza e l'immagine di Castellaro Lagusello e del territorio circostante;
- b) contribuire alla difesa del patrimonio naturale e paesistico della zona, all'ordinato sviluppo urbanistico, ad una promozione del movimento turistico compatibile con l'ambiente;
- c) promuovere ricerche nel campo scientifico e culturale, in generale, ed in quello preistorico, etnologico, storico e naturalistico in particolare;
- d) organizzare, in collaborazione con Enti e con altri organismi, sia pubblici che privati, manifestazioni, mostre, convegni;
- e) promuovere la stampa di pubblicazioni riguardanti Castellaro Lagusello;
- f) gestire direttamente o in unione con altri, iniziative stabili di informazione e di promozione turistico culturale di Castellaro Lagusello e di accoglimento dei visitatori.

Art. 3)

Possono far parte dell'Associazione quanti, persone fisiche od Enti, ne condividano gli scopi.

I soci sono tenuti al versamento della quota che sarà di anno in anno deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

La domanda di associazione deve essere presentata al Presidente il quale decide, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Con la stessa domanda l'aspirante si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo statuto, i regolamenti e tutte le decisioni che prenderanno gli organi statutari.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, recesso, esclusione per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea.

Nell'ultimo mese che precede le elezioni per il rinnovo delle cariche non si accettano nuove iscrizioni.

Art. 4)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno con preavviso scritto di 15 giorni. L'avviso può prevedere per lo stesso giorno o per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

L'Assemblea delibera sul programma svolto e sulle iniziative da attuare che le verranno sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare con delega scritta non più di due altri soci.

Per essere ammessi all'Assemblea i soci debbono essere in regola col pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà, quanto lo riterrà opportuno, esperire indagini e raccogliere proposte e consensi su iniziative previste fra gli scopi sociali, anche mediante referendum scritti.

L'Assemblea ordinaria, convocata ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, è valida in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega oltre il 50% dei soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti presenti. Nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Determina l'ammontare della quota sociale stabilendo le modalità di pagamento. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno il 20% dei soci con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

La modifica del presente statuto è deliberata dall'Assemblea Straordinaria con la presenza in proprio o per delega di oltre il 50 dei soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 5)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea che ne determina i poteri e le attribuzioni. Essi durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio sono nominati dall'Assemblea e fanno parte dei 5 membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso vengano a mancare uno o più Consiglieri il Consiglio Direttivo può nominare in loro sostituzione altri soci fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare 3/5 dei membri del Consiglio Direttivo, si intende scaduto l'intero Consiglio e si dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri.

Il Presidente nomina tra i soci un segretario e un tesoriere anche nella stessa persona.

Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede sociale che altrove quando il Presidente lo giudichi necessario o quando sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può nominare comitati tra i soci per lo studio di particolari questioni di interesse dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si occupa del funzionamento e dell'amministrazione dell'associazione, si incarica di far rispettare lo statuto.

Art. 6)

Il Presidente dell'Associazione Culturale "Amici di Castellaro" rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e mantiene i rapporti con gli Enti pubblici e le altre Associazioni.

Art. 7)

L'Assemblea nomina un collegio dei revisori, composto di tre membri, che controlla la contabilità sociale e riferisce alla Assemblea annuale dei soci.

Art. 8)

L'associazione provvede alla propria attività con:

- a) le quote sociali;
- b) contributi di enti e privati;

- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi di gestioni e di iniziative.

Art. 9)

L'anno sociale si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio va predisposto dopo tale data per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 10)

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da una assemblea generale con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea in tal caso dovrà stabilire le modalità di attuazione e la destinazione delle attività e delle somme residue, e dei beni eventualmente acquisiti.

Art. 11)

Tutti i soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per ogni eventuale controversia con l'Associazione o fra due o più soci in relazione agli scopi ed attività dell'Associazione.

Tutte le questioni che dovessero sorgere al riguardo saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo o al giudizio di persona appositamente delegata dal Consiglio stesso quale arbitro amichevole compositore.

Art. 12)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia.

Castellaro Lagusello, addì 8 novembre 1990

Allegato a: Atto repertorio n° 30407 raccolta n° 4524, Notaio dott. Pietro Barziza